



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini



Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056 – PEO paic861009@istruzione.it – PEC paic861009@pec.istruzione.it

Circ. n° 144 del 30/11/2021

I.C.S.-"L.LANZA-B. DI CARINI"-CARINI
Prot. 0011190 del 30/11/2021
(Uscita)

Destinatari:

- Personale docente
- Personale ATA
- Studentesse e Studenti – classi
- Genitori – Responsabili
- Sito Web

e p.c.

- DS
- DSGA
- RSU e TAS
- RLS
- RSPP
- FS Sicurezza
- Presidenza Cdl

Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il Decreto-Legge 24 novembre 2021 ha introdotto misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Nelle more che giungano le note esplicative da parte del ministero, si allega alla presente il testo del decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

